

Pauline
or Pauline

3/13/08

Paul

Early-
Early

modu

7

25. K. K. M.

MA

 Gladys Tami Regal Shu

1) organizzare o prendere parte a iniziative, gare, campionati e manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale relative alle discipline sportive praticate anche tramite la partecipazione a competizioni organizzati dalla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Ente di

L'Associazione ha per finalità l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica così come previsto dall'art. 7 D.Lgs. 36/2021 e prevedendo la massima inclusione di persone normodotate e diversamente abili, connessa alla pratica delle attività sportive di seguito elencate, nonché tutte le discipline sportive associate a tali sport ed inoltre le discipline sportive collegate che verranno riconosciute dall'ordinamento sportivo italiano e potranno essere iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal CONI e dal CIP e da eventuali enti o organi che dovessero sostituirli in futuro.

La LUDEC ASD ha per scopo principale la diffusione del basket, atletica, ciclismo, motociclismo, nuoto, calcio. A queste si aggiungeranno tutte le discipline sportive collegate così come previsto dalla normativa vigente. A tal fine l'Associazione può partecipare a gare e campionati, può inoltre indire manifestazioni e gare proprie; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività e discipline sportive praticate; realizzare in generale ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi sociali rivolte a soggetti normodotati o diversamente abili. L'Associazione intende altresì provvedere all'assistenza continua dei propri associati attraverso l'impiego di volontari, istruttori, tecnici e personale qualificato così come disciplinato dall'art. 25 e seguenti del D. lgs 36/2021, dai regolamenti dell'organismo affiliante e normative che dovessero succedergli nel tempo. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà quindi svolgere le seguenti attività:

Promozione Sportiva (EPS) a cui è affiliata; in particolare si menziona l'organizzazione delle Ludec Cup.

- 2) organizzare o partecipare a stage, corsi di formazione, corsi didattici, corsi sportivi e formativi, incontri e dibattiti propedeutici e necessari per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive praticate che potranno essere effettuate tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo socio o tesserato, ma uguale per tutti i soci o tesserati che scelgono il medesimo programma di attività.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive istituzionali, come previste dall'art. 9 D.lgs. 36/2021, che verranno individuate dall'Organo Direttivo quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) organizzare iniziative, servizi, attività sportive/didattiche, promozione dello sport, attività ricreative in genere atte a soddisfare le esigenze sportive, di conoscenza e di ricreazione dei propri soci e tesserati;
- 2) gestire e possedere, prendere o dare in locazione o comodato qualsiasi tipo di immobile e di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia;
- 3) organizzare e/o partecipare ad incontri, workshop, momenti formativi e divulgativi al fine di promuovere le attività sportive praticate dagli associati e diffonderne la conoscenza e la pratica anche verso terzi;
- 4) porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non profit, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo attività propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo quale il noleggio o la vendita di attrezzatura ed abbigliamento sportivo, la gestione di un punto ristoro qualificato come circolo privato riservato a soci e tesserati, attività sportiva verso terzi, rispettando i dettami delle leggi e degli eventuali regolamenti comunali in vigore in materia. Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare le attività diverse da quelle istituzionali che potranno essere svolte dal sodalizio sportivo.

Art.4 - Affiliazioni

L'Associazione si affilia alla Federazione Sportiva Nazionale e/o all'Ente di Promozione Sportiva che riterrà più congruo alle proprie necessità nel perseguimento dei fini istituzionali, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FSN e/o EPS stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 – Funzionamento

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture potranno essere garantiti dalle prestazioni degli aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi spese in occasione di trasferte (che saranno indennizzate mediante il riconoscimento delle spese vive effettivamente sostenute e documentate); nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità

 Elisabetta Ferri  Roberto

dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile avvalersi di lavoratori subordinati, parasubordinati, collaboratori sportivi e/o ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo anche di carattere occasionale.

Art. 6 – Principio di non discriminazione

L'Associazione si ispira al principio di non discriminazione, i Soci si astengono da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

TITOLO II

SOCI

Art.7 – Categorie di Soci

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta scritta e che siano dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi. Sono previste quattro categorie di soci, ciascuna con parità di diritti e doveri:

- a) **ordinari:** sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e svolgono attività sportiva amatoriale;
- b) **atleti:** sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e svolgono attività sportiva agonistica;
- c) **juniores:** sono coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età ma condividono gli scopi dell'associazione e praticano attività sportiva.
- d) **Benemeriti** (od Onorari) sono le personalità che abbiano contribuito allo sviluppo, alla conoscenza o diffusione degli obbiettivi oggetto dell'Associazione o coloro che, per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione ne hanno dato un notevole contributo. Sono nominati dall'Assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo e, generalmente, sono esonerati dal pagamento della quota.

Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive di proprietà o in possesso dell'ASD. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui il Consiglio Direttivo ha deliberato l'ammissione del socio. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, i soci minorenni esercitano tale diritto attraverso il genitore o il tutore. Ogni associato ha diritto ad un voto. La quota associativa è stabilita preventivamente dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.



Elisabetta Fenu

Roberto

M₇

Art.8 – Procedura di ammissione

La domanda di ammissione all'Associazione va presentata ed indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e con la firma della domanda di ammissione l'aspirante socio accetta incondizionatamente le norme del presente Statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione delle domande presentate. In caso di mancato accoglimento, l'aspirante socio, può presentare opposizione all'Assemblea Ordinaria.

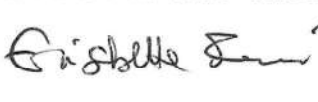
La domanda di ammissione per acquisire la qualifica di socio nel caso in cui l'aspirante sia minorenne deve essere presentata e sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore che lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l'Associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'associato minorenne. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, inoltre la quota associativa è intrasmissibile.

Art.9 – Perdita per la qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte. Il Consiglio Direttivo procede alla tempestiva cancellazione del socio dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo Direttivo per iscritto. L'esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti del socio, e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r, che:

1. non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
2. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
3. abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell'esercizio delle attività sportive o del rapporto Associativo;
4. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli organi sociali;
5. abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o aver commesso frodi nell'amministrazione o nella tenuta dei conti;
6. abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e del Consiglio Direttivo;
7. sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivolto dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall'inizio del nuovo anno sociale.

Contro le deliberazioni di esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo nei casi da due a sei sopra indicati è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta contenente la delibera del Consiglio Direttivo e deve essere ad esso notificato tramite raccomandata a/r inviata presso la sede dell'Associazione o PEC mail. Il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata a/r o comunicazione PEC mail. L'associato escluso con provvedimento

definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dal Direttivo nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità il socio escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo. La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.10 – Diritti e doveri degli Associati

I diritti e gli obblighi degli Associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Ai sensi dell'art. 148, comma 8, DPR 917/86 e artt. 7 e 8 D.Lgs. 36/2021, agli Associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi della Associazione. Gli Associati hanno diritto a:

- a. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- b. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- c. votare per approvare le modifiche allo statuto e per eleggere i componenti degli organi sociali;
- d. votare per approvare il rendiconto consuntivo annuale;
- e. usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli Associati stessi;
- f. frequentare i locali della Associazione posti a disposizione degli Associati;
- g. candidarsi per ricoprire cariche sociali, se maggiorenni. Nel caso di socio minorenne il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

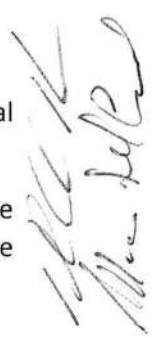
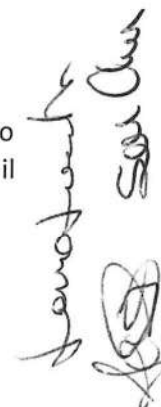
Gli associati sono obbligati a:

- a. osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b. versare la quota associativa ed i contributi associativi;
- c. svolgere le attività preventivamente concordate;
- d. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- e. utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

L'associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni.

Titolo III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



Art.11 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo.

Sono inoltre organi dell'Associazione, se nominati dall'Assemblea dei Soci:

- Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.12 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea dei soci, Ordinaria o Straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri. L'Assemblea dei soci si riunisce comunque in sede Ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

Art.13 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- Approvare il rendiconto economico consuntivo;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere reazione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare la variazione di sede legale;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art.14 – Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci minorenni esercitano tale diritto tramite il genitore o chi ne ha la patria potestà; possono partecipare alle assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie, ma non possono candidarsi per ricoprire cariche sociali per via della minore età. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con il voto favorevole dei due terzi dei voti validi espressi in Assemblea. L'Associazione dovrà trasmettere al Registro Nazionale delle Attività Sportive il nuovo Statuto per gli adempimenti legati al Registro; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei Soci presenti. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o dalla metà più uno degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria.

Art.15 – Audio/video assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea dei soci, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. È in ogni caso necessario che:

- siano presenti nel medesimo luogo il presidente e/o il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione – a cura dell'ente sportivo – la piattaforma tecnologica o gli strumenti informatici attraverso la quale i soci possono collegarsi.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova e/o il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art.16 – Consiglio Direttivo

 Elisabetta Sini   M#

presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute anche non consecutive nell'arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può avere luogo anche tramite modalità online come previsto dal precedente articolo 15 del presente Statuto.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art.17 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati ed a egli è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. c) D.Lgs. 36/2021; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Al Presidente ed al Vice Presidente spettano tutti i poteri di Ordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di Ordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale tra cui rientra la possibilità di operare indipendentemente e con pieni poteri sul conto corrente intestato all'Associazione. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, che, fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Il Vice Presidente dell'Associazione viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati, dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea ordinaria per l'elezione di tutte le cariche associative.

Al Presidente ed al Vice possono essere riconosciuti dei rimborsi spese per lo svolgimento della loro attività.

Art.18 – Collegio dei Revisori

Ricorrendone i requisiti normativi o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria dei soci eleggerà il Collegio dei Revisori dei Conti composto da uno o da tre membri effettivi i quali durano in carica finché vige il Consiglio Direttivo in carica.

 Elisabetta Fusi   









I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza; loro compito è il controllo della correttezza della gestione contabile dell'Associazione. I Revisori dei Conti eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. L'accettazione della carica di Revisione dei conti è incompatibile con ogni altra carica Sociale.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE – FUNZIONAMENTO – LAVORATORI – DISPOSIZIONI FINALI

Art.19 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi dei soci e dei tesserati;
- 2) donazioni o lasciti testamentari;
- 3) proventi derivanti da attività secondarie e strumentali;
- 4) eventuali proventi di altre attività promosse della Associazione;
- 5) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 6) contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni Pubbliche;
- 7) erogazioni liberali da privati o aziende;
- 8) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione;
- 9) eventuali sovvenzioni derivanti dall'adesione a confederazioni, enti e organismi.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art.20 – Rendimento economico finanziario

Gli esercizi sociali hanno durata dal **1 gennaio al 31 dicembre** di ogni anno. Il rendiconto economico consuntivo sarà redatto dal Consiglio Direttivo e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

Art.21 – Intrasmissibilità della quota o contributo Associativo

La quota o contributo associativo non è rivalutabile o rimborsabile; la quota o contributo associativo non trasmissibile.



Art.22 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, la fusione, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci convocata con specifico Ordine del giorno. L'Associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell'Assemblea Straordinaria dei soci presa con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti e la presenza, di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci regolarmente iscritto a libro soci.

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad un'Associazione o ad una FSN o EPS con finalità analoghe e che svolga analoga attività sportiva o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito il parere obbligatorio vincolante della Direzione Generale del Terzo Settore o altro organo dello Stato che dovesse sostituirlo in tale funzione.

Art.23 – Lavoratori e volontari

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art.24 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del CONI ed in subordine si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 36/2021 così come integrato dal D.Lgs. 163/2022 e dal D.Lgs. 120/2023 ed alle altre leggi vigenti in materia di associazioni.

Luogo e data



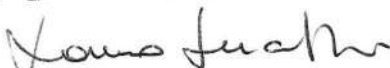
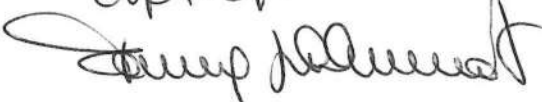
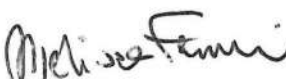
Gabriele Turi



Rogato. S. M.

M

Firma degli aderenti all'Associazione:

Si richiede la registrazione in esenzione da imposta di registro ai sensi dell'art. 12, comma 2 bis, D.Lgs. 120/2023